

## COMUNE DI NUMANA

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA UTILIZZAZIONE DELLA BANCHINA E DELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PESCA PROFESSIONALE NEL PORTO DI NUMANA

#### Art.1 Obiettivi

Il presente regolamento viene emanato per effettuare una debita organizzazione dell'area di banchina e specchio acqueo destinata alle attività di pesca professionale presenti all'interno del Porto di Numana.

#### Art.2 Individuazione area

La superficie interessata risulta collocata nella parte iniziale nel molo sud portuale e specificatamente tra la sede della Lega Navale Italiana e l'inizio sud della concessione demaniale marittima del Comune di Numana per l'occupazione dello specchio acqueo portuale con unità da diporto turistiche.

#### Art.3 Soggetti interessati

La banchina ed il relativo specchio acqueo dovranno essere utilizzate da imbarcazioni dotate di licenza di pesca professionale nel rispetto delle norme generali e particolari, legate alle specifiche legislazioni in materia.

L'occupazione della banchina con imbarcazioni (posto barca) dovrà essere continuativo per tutto l'anno solare ad eccezione dei periodi in cui l'imbarcazione sarà soggetta a lavori di manutenzione. Nel caso di assenze non rientranti nella fattispecie di cui sopra, il posto barca verrà assegnato alla prima imbarcazione facente richiesta.

Nel caso sussistano più richieste, la precedenza sarà per i pescatori residenti.

#### Art.4 Divieti e norme specifiche

All'interno di tale superficie (specchio acqueo più banchina) è vietato lo scarico nel suolo o in mare di qualsiasi sostanza di risulta dalle attività di pesca o manutenzione/attivazione degli apparati meccanici dei motori marini. La banchina dovrà al termine delle operazioni di nettezza e pulizia delle reti o di analoghe attrezzature per la pesca professionale, essere immediatamente liberata e ripulita di tutte le sostanze organiche ed inorganiche presenti.

Art.5  
Mantenimento banchina

La banchina dovrà essere mantenuta libera da attrezzature di qualsiasi genere, e non utilizzata seppur temporaneamente per lo svolgimento delle attività di nettezza e riordino delle stesse. l'eventuale inosservanza di quanto stabilito comporterà l'immediata rimozione dei materiali, la loro confisca da parte dell'autorità marittima e comunale competente e la segnalazione di violazione degli artt.54 e 1661 del Codice della Navigazione agli organi giudiziari.

Art.6  
Deroghe

Eventuali deroghe, che non comportino responsabilità penali, alle presenti norme per cause particolari legate a situazioni straordinarie o eventi meteomarini particolari , potranno essere richieste all'Amministrazione Comunale che opererà sulle decisioni da effettuare di concerto con l'Autorità Marittima locale.

Art.7  
Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dell'Art.1164 del Codice della Navigazione.

\*\*\*\*\*